

**COMUN GENERAL DE FASCIA**  
PROVINCIA DI TRENTO



**COMUN GENERAL DE FASCIA**  
*PROVINCIA DE TRENT*

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA**

**N. 10/2025 DEL 03.02.2025**

**ENJONTA TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA**

**N. 10/2025 DAI 03.02.2025**

## SCHEMA DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE/TIROCINI

### **Tra**

L'Università degli Studi di Trento con sede legale a Trento, in via Calepina n. 14, codice fiscale e partita IVA 00340520220, d'ora in avanti denominata "UNITRENTO", rappresentata dalla Dirigente della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne, \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e

il **COMUN GENERAL DE FASCIA** con sede legale a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN), Strada di Pré de Gejja, 2 – C.F. 91016380221 d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante, congiuntamente denominate "le Parti"

### **premesse**

che UNITRENTO promuove il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curriculare ed extra-curriculare,

che le Parti ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro migliori le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego,

### **si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto** - La presente Convenzione disciplina le modalità di gestione ed attuazione delle esperienze di tirocinio/stage curriculare ed extracurriculare svolte da studenti e da laureati UNITRENTO.

**Art. 2 - Tutor** - L'attività formativa del tirocinante è seguita da un supervisore/tutor aziendale individuato dal Soggetto ospitante e da un tutor UNITRENTO individuato dal tirocinante.

**Art. 3 - Progetto formativo** - Ogni progetto formativo e di orientamento redatto in base alla presente Convenzione contiene:

- a) il nominativo del tirocinante e i nominativi dei due tutor;
- b) i tempi e il calendario di presenza del tirocinante nonché gli obblighi del tirocinante;
- c) i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività formative;
- d) le strutture aziendali che accoglieranno il tirocinante e i servizi messi a sua disposizione;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

**Art. 4 - Limiti** - Il Soggetto ospitante può accogliere tirocinanti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa regionale/provinciale o, in assenza di questa, dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142.

**Art. 5 - Obblighi di UNITRENTO** - UNITRENTO:

- a) individua un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio/stage;
- b) redige il progetto formativo e di orientamento;
- c) trasmette copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali;
- d) assicura lo studente tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Le coperture assicurative comprendono anche le attività del progetto svolte al di fuori delle sedi del Soggetto ospitante. Per i neo-laureati si veda l'art. 6 comma d.

**Art. 6 - Obblighi del Soggetto ospitante** - Il Soggetto ospitante:

- a) si impegna a utilizzare il tirocinio per attività formative e di orientamento al lavoro per le quali è necessario un periodo formativo e a rispettare quanto concordato nel progetto di tirocinio;
- b) comunica tempestivamente a UNITRENTO eventuali imprevisti che richiedano una modifica del progetto (interruzioni, cambio sede, assenze, variazioni d'orario, sospensioni etc.);
- c) designa un supervisore/tutor aziendale che segue il tirocinante e collabora alla redazione della documentazione, fornita da UNITRENTO, attestante l'esperienza di tirocinio, nelle modalità e nei termini previsti;

- d) provvede per i tirocini extracurricolari non professionalizzanti ad effettuare le comunicazioni al centro per l'impiego e a farsi carico delle coperture assicurative laddove non si applichi la norma nazionale o non vi sia contrasto con la normativa regionale/provinciale;
- e) ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm./s.m.i., si impegna ad attuare le misure di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle in materia di dispositivi di protezione individuale, di informazione, formazione e addestramento, e l'eventuale sorveglianza sanitaria. Se il tirocinante è soggetto a sorveglianza sanitaria, si impegna anche a fornire a UNITRENTO copia della documentazione di idoneità, anche a termine del tirocinio.
- f) provvede ad erogare al tirocinante neo-laureato l'eventuale indennità in ottemperanza alle normative specifiche vigenti.

**Art. 7 - Obblighi del tirocinante** - Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto seguendo le indicazioni dei tutor;
- b) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle di altre persone presenti, come da art. 20 del D.Lgs. 81/08. E' tenuto ad osservare le disposizioni del Soggetto ospitante per la protezione collettiva-individuale;
- c) mantenere la riservatezza su dati e informazioni sull'attività lavorativa e sui processi produttivi e i prodotti;
- d) rispettare i regolamenti disciplinari del Soggetto ospitante, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi messi a disposizione;
- e) comunicare a UNITRENTO eventuali imprevisti che modificano il progetto (cambio sede, variazioni durata/orario, interruzioni etc.) e seguire le indicazioni ricevute in merito;
- f) comunicare tempestivamente al supervisore/tutor aziendale eventuali malattie o altro giustificato motivo di assenza;
- g) comunicare tempestivamente sia al Soggetto ospitante sia a UNITRENTO, eventuali incidenti accorsi, facendo pervenire ad entrambi la documentazione necessaria; compilare nelle modalità e nei tempi concordati, i documenti ricevuti da UNITRENTO;
- h) richiedere l'autorizzazione al Soggetto ospitante per eventuali elaborati da presentare a terzi.

**Art. 8 - Tirocini area servizio sociale** - Per gli studenti che svolgono il tirocinio obbligatorio dell'area dei servizi sociali, UNITRENTO si impegna a favorire la partecipazione del supervisore/tutor aziendale alle attività di aggiornamento/formazione promosse dai relativi corsi. Il Soggetto ospitante autorizza la partecipazione del supervisore, in orario di servizio, agli incontri promossi.

**Art. 9 - Durata** - La presente Convenzione decorre dalla data di protocollazione della sua corretta sottoscrizione (effettuata quest'ultima da entrambe le parti) e ha validità sino al 31 dicembre del quinto anno di stipula. L'iter di attivazione del tirocinio dovrà comunque essere successivo alla data presente nel campo "data inizio" della sezione Convenzioni del gestionale Unitrento. Ciascuna delle parti può comunicare all'altra Parte il recesso della presente Convenzione per qualsiasi motivo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. E' facoltà di ciascuna parte comunicare a mezzo PEC l'immediata risoluzione della presente Convenzione, qualora l'altra parte non rispetti gli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione stessa. La risoluzione in ogni caso non pregiudica i diritti spettanti a ciascuna delle parti e già maturati alla data della risoluzione.

**Art. 10 – Oneri fiscali** - La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art.2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972, ed è a carico di UNITRENTO. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da UNITRENTO - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trento del 23.12.2014, prot. N. 106668/14. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del DPR 131/86 con oneri a carico della parte richiedente.

**Art. 11 - Trattamento dei dati personali** - Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni.

**Art. 12 - Rinvio** - Per quanto non previsto nella presente, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente: art.18 legge 24/06/1997, n° 196 e D.M. 25/03/1998, n° 142, e inoltre le specifiche normative regionali/provinciali relative ai tirocini (nel territorio provinciale trentino: l'art.4 bis della L.P. 16/06/1983, n. 19).

Letto approvato sottoscritto

Luogo Trento xx/xx/2025

PER L'UNIVERSITÀ

Il Dirigente  
*f.to digitalmente*

PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Il Rappresentante Legale  
*f.to digitalmente*

Letto, approvato e sottoscritto.  
Let, aproà e sotscrit

**IL PROCURADOR / L PROCURADOR**  
FIRMATO DIGITALMENTE  
f.to – avv. Giuseppe Detomas -

**IL SEGRETARIO / L SECRETÈR**  
FIRMATO DIGITALMENTE  
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso  
amministrativo.

Copia valida che l'originale, su carta senza bol per  
dura amministrativa.

VISTO / SOTSCRIT: **LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA**  
FIRMATO DIGITALMENTE  
- dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 4 febbraio 2025